



**CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO**

Via Ernesto Masi, 8 - 40137 Bologna

**OPERE DI STABILIZZAZIONE
E DI RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA
DEL PRIMO TRONCO DELL'ADDUTTORE
PRINCIPALE**

Tratto Reno (pr. 3,310 km) - Crevenzosa (pr. 6,050 km)

PROGETTO ESECUTIVO

IL PRESIDENTE (dott. Massimiliano Pederzoli)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (dott. ing. Marco Menetti)

SCHEMA DI CONTRATTO

IL PROGETTISTA
(dott. ing. Michele Marini)

IL CO - PROGETTISTA
(dott. ing. Veronica Toschi)

data: 19 novembre 2019

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

OPERE DI STABILIZZAZIONE
E DI RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA
DEL PRIMO TRONCO DELL'ADDUTTORE PRINCIPALE
(PROGR. KM 3,310- 6,050)

CIG 8162163DF9

CUP F75G19000200001

**SCHEMA DI
CONTRATTO D'APPALTO**

tra il Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, con sede in Bologna c.a.p. 40137, via Ernesto Masi n. 8, codice fiscale 80007190376, in seguito denominato per brevità "Consorzio" o "stazione appaltante", rappresentato dal suo Presidente dott. Massimiliano Pederzoli

e

l'operatore economico
con sede in, c.a.p.,
via,
codice fiscale, partita I.V.A.,
in seguito denominato per brevità "Impresa" o "Appaltatore",
rappresentato dal suo [*carica sociale*]
[dott. / ing. / avv. / geom. / cav. / sig.],
[operatore che agisce quale capogruppo e mandatario del
raggruppamento temporaneo d'Imprese, di tipo orizzontale costituito,
in forza di mandato conferito con atto in data
rep. n. dott., notaio in,
tra esso medesimo e le seguenti imprese mandanti:

-
con sede in, c.a.p., via,
codice fiscale, partita I.V.A.,

-
con sede in, c.a.p., via,
codice fiscale, partita I.V.A.,
-
con sede in, c.a.p., via,
codice fiscale, partita I.V.A.]

Premesso che:

1. con decreto in data 29 settembre 2019 n. 3611934 il Ministero dell'economia e delle finanze ha approvato il progetto esecutivo delle opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza del primo tronco del Canale Emiliano Romagnolo, redatto dal Consorzio in data 10 maggio 2017 ed avente per oggetto il tratto dell'adduttore principale dalla progressiva km 3,310 alla progressiva km 6,050, concedendo allo stesso Consorzio il relativo finanziamento;
2. nell'ambito di tale progetto è contemplata l'esecuzione di lavori in appalto per un importo presunto di 5.200.000,00 euro al netto degli oneri fiscali, da affidarsi a seguito di procedura aperta mediante offerta a prezzi unitari;
3. la procedura di aggiudicazione è stata avviata, a seguito di specifico provvedimento consortile n. 881/19/DA in data 19 novembre 2019, con bando pubblicato in data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, ed ancora in data sul profilo di committente del Consorzio appaltante (<http://www.consorziocer.it/it/p/bandi-di-gara-e-contratti/>), in data sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, per estratto, in data, sul quotidiano, [a diffusione nazionale] e [a diffusione regionale];

4. la gara d'appalto sulla base del criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale, si è tenuta nei giorni come da verbali redatti in pari date;
5. sulla scorta delle risultanze della gara, con provvedimento consortile n. / / DA in data è stata disposta l'aggiudicazione del lavoro all'operatore economico [in veste di capogruppo e mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese], che ha presentato l'offerta più conveniente per la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 97, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, per un ribasso del per cento rispetto all'importo a base d'asta, corrispondente ad un importo di euro al netto degli oneri di sicurezza e degli altri oneri non soggetti a ribasso, e ad un importo complessivo di euro al netto degli oneri fiscali;
5. il Consorzio ha verificato in capo all'aggiudicatario il possesso di tutti i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione per eseguire i lavori.
6. in data 11 dicembre 2019 il Direttore dei lavori ha fornito al Responsabile del procedimento l'attestazione sullo stato dei luoghi in merito:
 - a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1. Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Le norme di riferimento fondamentali sono quelle in appresso riportate, all'occorrenza con la designazione breve impiegata nel presente contratto:

- Codice dei contratti pubblici (nel seguito, più brevemente, anche "Codice"): D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Regolamento: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), limitatamente alle parti tuttora applicabili;
- Testo unico sulla sicurezza: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- Codice dell'ambiente: Norme in materia ambientale (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Linee guida attuative del Codice degli appalti dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- D.M. Infrastrutture 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;
- Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-63/2018 del 26 settembre 2019;
- D.M. Infrastrutture del 17 gennaio 2018, n. 8 – Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni".

Articolo 2. Oggetto del contratto

Il Consorzio affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerli con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori indicati in epigrafe, da eseguirsi secondo il presente contratto, il capitolato speciale e gli elaborati del progetto esecutivo di cui in premessa.

L'appalto ha per oggetto le opere di stabilizzazione e protezione delle sponde del Canale Emiliano Romagnolo nel tronco compreso tra lo sbocco della botte di sottopasso del fiume Reno (progr. km 3,310) e

l'ingresso nell'impianto di sollevamento "Crevenzosa" (progr. km 6,050)" nel territorio comunale di Galliera, in provincia di Bologna.

In particolare, i lavori comprendono:

- l'abbassamento fino al piano di campagna e la riprofilatura delle sponde comprese tra le progressive sopra indicate (lunghezza totale 2.740 m);
- il rifacimento completo delle lastre di rivestimento lungo lo stesso sviluppo, con una nuova geometria spondale comportante un'unica inclinazione intermedia tra le due attualmente esistenti (3:2 e 3:1);
- la ricostruzione delle sponde franate secondo la nuova geometria e la realizzazione di una nuova rampa di accesso all'interno del canale per una più facile manutenzione.

Nell'accettare i lavori oggetto del presente contratto, l'Appaltatore – a conferma della dichiarazione già resa in sede di presentazione dell'offerta – attesta:

- di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave e delle discariche per i materiali di risulta degli scavi non reimpiegabili, delle possibilità di installazione dei cantieri e di immagazzinaggio dei materiali, della disponibilità di mano d'opera, acqua, energia elettrica, delle condizioni climatiche, delle caratteristiche dei corpi idrici, della natura e qualità del suolo e delle acque che potranno incontrarsi in corso d'opera, sia in superficie sia nel sottosuolo, della natura e quantità delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori, degli accessi ai cantieri;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri conseguenti (compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione), nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, delle variazioni dei prezzi che potranno intervenire durante l'esecuzione dei lavori, nella consapevolezza che i prezzi contrattuali resteranno fissi e invariabili per tutta la durata dei lavori, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4;
- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sui tempi, sia sulla determinazione della propria offerta, e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata.

Dichiara inoltre – a conferma dell'analoga dichiarazione resa in sede di offerta – che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti opere:

.....

Con l'accettazione del contratto l'Appaltatore dichiara anche di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e modalità.

Agli effetti di quanto previsto dal bando di gara, i lavori ricadono interamente nella categoria OG8 "opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica".

Ai fini dell'eventuale subappalto e del rilascio del/i certificato/i di esecuzione, verranno comunque valutate le categorie pertinenti alle specifiche lavorazioni.

Articolo 3. Allegati al contratto

Vengono allegati al presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

1. offerta economica dell'Impresa (lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera, compilata dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara d'appalto);
2. capitolato speciale d'appalto;
3. elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto.

L'ubicazione del canale e delle relative opere di presa, attraversamento e sollevamento, la forma, le dimensioni e la consistenza di tutte le opere da eseguire risultano dagli elaborati di progetto esecutivo, ampiamente noti all'Appaltatore sin dalla formulazione dell'offerta. Detti elaborati, al pari degli atti di gara e del piano operativo di sicurezza dell'Appaltatore, fanno ugualmente parte integrante del presente contratto e, pur non essendo materialmente e fisicamente uniti al medesimo, restano depositati agli atti della stazione appaltante, controfirmati dall'Appaltatore, come di seguito elencati:

(0: relazioni)

- 0.1. Relazione generale (stralcio)
- 0.2. Relazione archeologica
- 0.3. Relazione geologica-tecnica-sismica

(1: atti di gara)

- 1.1 Bando di gara
- 1.2 Disciplinare di gara

(2: capitolato)

- 2.1. Corografia 1:200.000
- 2.2. Planimetria 1:2.000
- 2.3. Sezioni stato di fatto e di progetto 1:200 (3 tavole)
- 2.4. Fasi di lavoro su sezione tipo 1:200
- 2.5. Pianta e sezione tipo del rivestimento 1:100 – 1:10
- 2.6. Sezione ripristino frane 1:100
- 2.7. Rampa di accesso al canale 1:100
- 2.8. Documentazione fotografica stato attuale
- 2.9. Analisi dei terreni

2.10. Test di cessione del calcestruzzo delle lastre di rivestimento del canale

2.11. Analisi chimiche sull'acqua di falda

(3: elaborati economici e tempistica)

3.1. Computo metrico estimativo

3.2. Analisi dei prezzi

3.3 Quadro incidenza mano d'opera

3.4. Cronoprogramma

(4: pianificazione della sicurezza e gestione ambientale)

4.1. Piano di sicurezza e coordinamento

4.2 Piano di manutenzione

4.3. Piano operativo di sicurezza dell'Appaltatore

4.4. Gestione ambientale del cantiere

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati, e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono riferimento negoziale e non possono, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.

All'interno dell'offerta formulata, l'Appaltatore deve in ogni caso provvedere a tutti quei lavori, magisteri e accorgimenti, anche non espressamente indicati nei documenti contrattuali, che conseguano logicamente dalle regole dell'arte e dalla natura delle opere da eseguire in quanto tecnicamente e funzionalmente connessi a quelli descritti.

Per quanto non precisato dalle norme del presente contratto e dai suoi allegati, si applicano le disposizioni impartite, all'atto esecutivo, dalla Direzione dei lavori.

Articolo 4. Importo del contratto

L'importo presunto complessivo del contratto, soggetto all'imposta sul valore aggiunto ed al netto della stessa, ammonta a € (..... euro).

Come risulta dall'offerta dell'Impresa (lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera, allegato 1 al presente contratto), detto importo corrisponde alla somma del corrispettivo per i lavori a misura e a corpo al netto del ribasso di offerta del

..... per cento, e dell'importo delle voci non soggette a ribasso:

- lavori a misura e a corpo al netto del ribasso €
- oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	84.342,11 €
- prestazioni di mano d'opera in economia	<u>99.484,06 €</u>
totale €

L'Appaltatore ha indicato come costi della sicurezza interni aziendali, riferiti al presente specifico appalto, un importo di euro, e come costi della mano d'opera a norma dell'articolo 95, comma 10 del Codice un importo di euro.

L'importo contrattuale come sopra definito non vincola l'importo effettivo, che risulterà dalla liquidazione finale sulla base delle quantità dei lavori a misura risultanti da apposite misurazioni in contraddittorio da effettuarsi in sede esecutiva, con i prezzi unitari figuranti nell'offerta allegato 1. Detti prezzi, sotto le condizioni tutte del presente contratto, si intendono formulati e accettati dall'Appaltatore in base ad un completo ed approfondito studio della natura e delle caratteristiche dell'appalto, ed a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e quindi restano fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità, con conseguente rinuncia ad ogni altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare dall'errata valutazione o dall'insufficiente conoscenza dei fatti di natura geologica, ambientale, tecnica o normativa connessi con l'esecuzione dei lavori.

I prezzi comprendono tutti gli oneri richiamati nel presente contratto, negli atti di gara, nel Capitolato generale, nel capitolato speciale e negli altri atti contrattuali, e tutte le spese necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dell'intero appalto; in particolare:

- a. materiali: tutte le spese per fornitura, trasporti, imposte, perdite, ecc., nessuna eccettuata, necessarie a darli pronti a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b. operai e mezzi d'opera: tutte le spese per prestazioni di operai, attrezzi e macchinari idonei alla realizzazione delle

opere nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e di lavoro;

- c. lavori e forniture: tutte le spese per il loro completo svolgimento a regola d'arte.

Tutte le opere devono, pertanto, essere eseguite con tutti i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dagli atti di gara e dal capitolato speciale, senza che l'Appaltatore possa accampare il diritto al rimborso di oneri aggiuntivi di qualunque tipo.

Si evidenzia in particolare l'obbligo di utilizzo durante l'esecuzione delle lastre di rivestimento, della macchina pavimentatrice di canali.

È esclusa la revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

L'Appaltatore ha in ogni caso l'obbligo di condurre a termine i lavori oggetto del presente contratto anche se, in corso di svolgimento, dovessero intervenire variazioni dei costi di mercato dei materiali, della mano d'opera, dei trasporti e dei noli.

Articolo 5. Nomina dell'esecutore

[secondo i casi:

[Si dà atto che l'appaltatore ha concorso all'appalto in forma singola (articolo 45, comma 2, lett. a del Codice) e che pertanto, fatte salve le norme vigenti in materia di subappalto, eseguirà in proprio i lavori.]

[Si dà atto che l'appaltatore ha concorso all'appalto nella propria veste di consorzio [fra cooperative di produzione e lavoro / tra imprese artigiane / stabile (articolo 45, comma 2, lett. [b / c] del Codice)] in nome e per conto della/e impresa/e consorziata/e:

- , con sede in
- , con sede in
- , con sede in

la/e quale/i pertanto, fatte salve le norme vigenti in materia di subappalto, eseguirà/anno i lavori.]

[Si dà atto che l'appaltatore ha concorso all'appalto in veste di capogruppo di costituendo raggruppamento temporaneo (articolo 45,

comma 2, lett. d del Codice) e che pertanto, fatte salve le norme vigenti in materia di subappalto, eseguirà i lavori secondo le proporzioni indicate in offerta unitamente [alla mandante / alle mandanti più sopra citate]]

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 6. Condotta dei lavori

L'Appaltatore deve provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo e di provata capacità, adeguato per qualità e quantità alle necessità insorgenti dagli obblighi assunti con l'appalto.

L'Appaltatore parimenti risponde, nei termini contrattuali, delle azioni di tutti i suoi dipendenti e incaricati. In presenza di comportamenti dolosi, offensivi o comunque scorretti, o denotanti incapacità o grave negligenza, la Direzione dei lavori, previa motivata comunicazione, ha diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere, in ogni momento, di qualunque addetto ai lavori, senza che ciò possa costituire titolo all'appaltatore per avanzare richieste di maggiori compensi.

[se l'Appaltatore e il suo rappresentante non sono la stessa persona:

L'Appaltatore designa quale proprio rappresentante, per l'esercizio di tutte le attività necessarie all'esecuzione dei lavori a norma del presente contratto e per tutti i conseguenti rapporti con il Consorzio, il [*qualifica - titolo di studio - nome - cognome*
.....]

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Quando ricorrano gravi e giustificati motivi, il Consorzio, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al rappresentante stesso.

La sostituzione del rappresentante può essere disposta dall'Appaltatore, previa comunicazione scritta al Consorzio.]

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Assume, per conto dell'Appaltatore, le funzioni di direttore tecnico di cantiere, per la relativa organizzazione, gestione tecnica e

conduzione, anche ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del Codice, il
.....

Competono al Direttore tecnico di cantiere i seguenti compiti:

- curare l'organizzazione e la gestione tecnica delle attività oggetto dell'appalto;
- tenere i rapporti con il Direttore dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- applicare il Piano operativo di sicurezza;
- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- predisporre le occorrenti opere provvisorie, le recinzioni, le baracche per il deposito dei materiali e per gli altri usi di cantiere, la viabilità di cantiere ed in generale quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento;
- provvedere ai rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- provvedere alla sorveglianza di cantiere, all'assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori;
- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali e alla regola d'arte;
- richiedere tempestivamente al Direttore dei lavori disposizioni per quanto non risulti chiaro nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

- promuovere ed istituire nel cantiere un sistema gestionale permanente ed organico diretto all'individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- promuovere l'informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
- fornire alle imprese subappaltatrici ogni documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo in merito ai lavori in appalto, ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali, dalla situazione logistica del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese, all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale.

I lavori e le forniture che non fossero esattamente determinati dal presente contratto, e le eventuali variazioni, debbono essere eseguiti secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei lavori.

Qualora l'Appaltatore ritenga che le disposizioni ricevute debbano essere impartite per iscritto, deve farne immediata richiesta scritta. In caso contrario non può, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione dei lavori per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto.

Qualora risulti che i lavori e le forniture non siano effettuati a termini di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei lavori ordina all'Appaltatore i provvedimenti idonei e necessari ad eliminare le irregolarità. L'Appaltatore non può rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini della Direzione dei lavori, sia che riguardino le modalità esecutive, sia che riguardino la ricusazione o la sostituzione dei prodotti proposti; salva la facoltà di fare le sue osservazioni, nelle forme previste dall'ordinamento.

L'Appaltatore è tenuto a fornire, nei termini di tempo fissati dalla Direzione dei lavori, tutti i particolari e i dettagli esecutivi che la

stessa ritenga necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori in appalto.

L'Appaltatore è unico responsabile, a tutti gli effetti, della perfetta esecuzione e riuscita dei lavori allo stesso affidati, riconoscendo esplicitamente che le norme contenute nel presente contratto e negli atti allegati sono idonee al raggiungimento di tale scopo. La loro osservanza, così come la presenza in luogo del personale di direzione e assistenza del Consorzio, le disposizioni da esso impartite e l'eventuale approvazione di interventi, elaborati o dettagli esecutivi da parte della Direzione dei lavori, non limitano né riducono tale piena e incondizionata responsabilità, anche ove eventuali deficienze dovessero passare inosservate al momento dell'esecuzione.

La stazione appaltante si riserva quindi ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere male eseguite a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, in qualsiasi momento, anche se posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni ricevute, la Direzione dei lavori può, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori, restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Consorzio in conseguenza della sospensione.

L'esecuzione dei lavori non deve pregiudicare o condizionare in alcun modo l'esercizio ed il funzionamento delle opere consortili.

Articolo 7. Osservanza di leggi e di norme

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme di cui all'articolo 1, in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni espresse nel presente contratto, nel capitolato speciale e negli altri elaborati allegati al presente contratto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal capitolato speciale, l'appalto è inoltre soggetto all'osservanza di tutte le leggi, le disposizioni e i regolamenti statali e regionali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; alle norme tecniche CNR, UNI,

CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate; a tutte le disposizioni modificative, integrative, o sostitutive delle precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice civile, l'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni dei Regolamenti che trovano applicazione nel presente contratto.

Articolo 8. Disciplina del subappalto

Trova applicazione l'articolo 105 del Codice.

Non si provvederà alla liquidazione dello Stato finale prima dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di tutti i subappaltatori e sub-contraenti attestanti l'avvenuto pagamento delle intere somme dovute per le rispettive prestazioni.

Articolo 9. Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore e i subappaltatori sono tenuti all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, come pure delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalle predette responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Consorzio e di ogni altra conseguenza a carico dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori devono trasmettere al Consorzio prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile), assicurativi ed antinfortunistici, unitamente a copia del piano operativo di sicurezza.

A garanzia dell'osservanza delle norme contrattuali e delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al presente articolo, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del Codice.

In occasione di ciascun pagamento degli stati avanzamento dei lavori il Consorzio acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di accertata inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti, che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, è disposto direttamente dal Consorzio agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile.

In caso di rilascio di DURC relativo all'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori, propone al Consorzio la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove il rilascio di DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, il Consorzio pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Le ritenute delle 0,50 per cento possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Consorzio del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'Appaltatore è tenuto a fornire in copia alla Direzione dei lavori ogni denuncia di infortunio che riguardi personale impiegato nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

Articolo 10. Sicurezza e salute nel cantiere

Il Piano di sicurezza e di coordinamento e i Piani operativi di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore

è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere i singoli specifici piani compatibili tra loro e coerenti con il proprio. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano può essere aggiornato ed integrato dal Coordinatore per l'esecuzione ogni qualvolta questi ne ravvisi l'opportunità, sia prima dell'inizio dei lavori, sia in corso d'opera. In nessun caso tali aggiornamenti o integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei compensi stabiliti.

In caso di inosservanza di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione o il Responsabile dei lavori può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa e siano ripristinate le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Per tali sospensioni non viene riconosciuto alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore, né la relativa durata può comportare uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

L'Appaltatore e i subappaltatori sono tenuti a munire i lavoratori di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Articolo 11. Garanzia fideiussoria

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1 del Codice, conforme allo schema tipo di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, nella misura del
[10 per cento, più, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10; più, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 20%, tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20] per cento dell'importo dei lavori, mediante [fideiussione bancaria / polizza assicurativa] rilasciata da, [agenzia / filiale / succursale] di

..... per l'importo di euro, valida sino al

La garanzia copre anche le spese per lavori da eseguirsi d'ufficio e il rimborso delle somme che il Consorzio dovesse eventualmente aver pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'Appaltatore derivante dalla liquidazione finale.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il Consorzio può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui pagamenti in acconto da corrispondere all'Appaltatore.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, comprensivo degli oneri fiscali e maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Articolo 12. Polizza di assicurazione durante i lavori

Al fine di tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione (danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti) da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, l'Appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice, conforme allo schema tipo di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, con, [agenzia / filiale / succursale] di, con decorrenza dal [*indicativamente, la data di consegna dei lavori.....*], per i seguenti importi:

- somma assicurata alla partita 1 (opere) €
[importo di aggiudicazione + IVA]
- somma assicurata alla partita 2 (opere preesistenti) 2.500.000 €

- massimale RCT: per ogni sinistro €
 [5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro]

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Nel caso in cui il premio preveda pagamenti successivi a quello iniziale, è fatto obbligo all'Appaltatore di fornire al Consorzio le quietanze periodiche rilasciate dall'assicuratore o dal soggetto delegato all'incasso, comprovanti la regolarità dei pagamenti.

Il Consorzio si riserva il diritto di provvedere a detti pagamenti in sostituzione dell'Appaltatore nel caso in cui non venga fornita la prova richiesta al punto precedente, avvalendosi di ogni facoltà concessa dalla normativa vigente.

Articolo 13. Occupazioni temporanee

I lavori in appalto interessano esclusivamente terreni demaniali, ricadenti sotto la disponibilità del Consorzio. Ogni eventuale occupazione temporanea necessaria per impianti del cantiere, depositi di materiali, passaggi ed altre esigenze esecutive deve essere preventivamente autorizzata dal Consorzio medesimo o dagli altri eventuali enti o soggetti proprietari o gestori.

Articolo 14. Consegna dei lavori

Si richiama l'articolo 5 del Capitolato speciale d'appalto.

[in via ordinaria:

La consegna dei lavori è effettuata dal Direttore dei lavori designato dal Consorzio con apposito verbale sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell'Appaltatore a ciò specificamente delegato.

Il Direttore dei lavori comunica con congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per

eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei lavori e l'impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il Direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al Rup.]

[in via d'urgenza:

La consegna dei lavori è stata effettuata in via di urgenza, a mezzo verbale in data, con le subordinate che, con la firma del presente contratto, vengono definitivamente sciolte.]

Articolo 15. Termini di esecuzione e penali per ritardo

L'Appaltatore deve iniziare i lavori immediatamente dopo la consegna, e svilupparli tempestivamente; analogamente dopo la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

Il tempo utile per dare i lavori ultimati è stabilito nel termine di 1.010 (mille e dieci) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna e comprensivi dei periodi di interruzione parziale come individuati negli articoli 1 e 5 del Capitolato speciale.

Stante la peculiare localizzazione di gran parte dei lavori all'interno di un importante adduttore idrico in esercizio, l'Appaltatore è tenuto a calibrare attentamente la distribuzione e la tempistica delle operazioni al fine di non pregiudicare mai il funzionamento del canale al di fuori dei tempi strettamente previsti per le operazioni in alveo.

In particolare, resta stabilito che nei mesi da marzo a ottobre (compresi) di ogni anno il sistema idrico deve inderogabilmente restare in funzione.

In caso di ritardata ultimazione, come pure di mancato rispetto dei termini parziali vale quanto stabilito dall'articolo 10 del Capitolato speciale. Nel caso in cui le lavorazioni in ritardo riguardino l'alveo, non verranno conteggiati agli effetti della penale i tempi ricadenti nei periodi di interruzione parziale come sopra individuati.

Ove l'Appaltatore, per cause a sé non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga. La richiesta deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'effettiva ultimazione risulta da apposito certificato conseguentemente rilasciato dal Direttore dei lavori.

È esclusa la corresponsione di premi di accelerazione.

Articolo 16. Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che ritiene più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, fatti salvi i vincoli specificati nel cronoprogramma progettuale allegato 3.4 al presente contratto.

A tal fine, prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore deve presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 10 giorni) un programma esecutivo dei lavori comprendente tutte le fasi costruttive intermedie, nel rispetto delle scadenze differenziate indicate dal Capitolato speciale e dal cronoprogramma, con l'indicazione dei periodi di esecuzione e dell'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, nel rispetto della valutazione dei rischi e delle prescrizioni del Piano di sicurezza e di coordinamento.

Tale programma esecutivo deve essere redatto dall'Appaltatore sulla base delle proprie caratteristiche organizzative e della propria esperienza, al fine di poter meglio garantire sia il rispetto dei termini contrattuali, sia la sicurezza del cantiere.

Il programma è vincolante solo per l'Appaltatore, in quanto il Consorzio si riserva il diritto – anche dopo l'approvazione da parte della Direzione dei lavori – di ordinare l'esecuzione di un determinato

lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di modificare l'ordine di esecuzione programmato in relazione a proprie esigenze di coordinamento con altri appalti, o di gestione del sistema idrico, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Articolo 17. Sospensioni o riprese dei lavori

I periodi di interruzione parziale delle lavorazioni in alveo, come individuati al precedente articolo 15, sono insiti nella natura dell'appalto e non possono in alcun modo essere assimilati a sospensioni ai sensi dell'articolo 107 del Codice, né invocati dall'Appaltatore a sostegno di richieste di maggiori compensi o di dilatazione dei tempi contrattuali.

Al di fuori di tale fattispecie, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali (individuate, in via esemplificativa e non esaustiva, dall'articolo 8 del Capitolato speciale) tali da impedire in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei lavori può ordinarne la sospensione, anche solo parziale.

Nel caso di sospensioni, totali o parziali, disposte per cause diverse da quelle sopra e di cui all'articolo 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, spetterà all'Appaltatore un risarcimento da quantificarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del Regolamento DL; a titolo di spese generali infruttifere verrà riconosciuto un compenso pari a 250 euro/giorno.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Fatti salvi i casi in cui la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, per la sospensione medesima, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Articolo 18. Oneri a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri assimilabili a spese generali comprese nel prezzo dei lavori:

- A. le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- B. gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative;
- C. la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- D. la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- E. le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal Consorzio, con esclusione delle spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- F. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- G. le spese per attrezzi, opere provvisoriale e per quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- H. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, misurazioni, esplorazioni, capisaldi. ecc., necessarie alla cantierizzazione e all'esecuzione delle opere, che possano occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei lavori o del Responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno della consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; compresa la fornitura di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera adeguati;
- I. le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- J. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee, per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- K. le spese per la custodia e la buona conservazione fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, anche in

depositi o locali messi a disposizione dal Consorzio, delle opere o dei materiali facenti parte delle forniture in appalto, come pure dei materiali di proprietà del Consorzio interessati dai lavori;

- L. gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato speciale di appalto.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore, e quindi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso:

- a. tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- b. la comunicazione alla Direzione dei lavori delle notizie relative ai lavori eseguiti, agli operai impiegati per giorno (numero, nominativo, qualifica, ore lavorate, livello retributivo), ai giorni di inattività dei cantieri e ai corrispondenti motivi;
- c. la comunicazione alla stazione appaltante, in corso d'opera, delle eventuali variazioni dei dati di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- d. il pagamento di indennità ai proprietari di immobili in qualunque modo interessati dall'esecuzione dei lavori e il risarcimento di ogni eventuale danno che in dipendenza di tale di esecuzione dei lavori fosse arrecato;
- e. il mantenimento e la conservazione di tutte le servitù attive e passive esistenti nei luoghi dei lavori oggetto dell'appalto, con responsabilità di tutte le conseguenze che la stazione appaltante, sotto tale aspetto, dovesse sopportare per colpa dell'Appaltatore;
- f. le spese di allacciamento e di utenza dei servizi di acqua, elettricità, fognatura, gas, telefono, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento dei cantieri; o, in alternativa, il rimborso delle spese di utenza relative

all'eventuale utilizzo, autorizzato dal Consorzio, degli analoghi servizi allo stesso intestati;

- g. le spese per lo smaltimento delle acque superficiali o di infiltrazione;
- h. la manutenzione e la conservazione di strade pubbliche e private, di corsi d'acqua o di infrastrutture interessati dal transito di mezzi dell'Appaltatore, da opere provvisorie dallo stesso eseguite e comunque da fatti inerenti alla libera organizzazione del cantiere da parte dell'Impresa; ogni eventuale cauzione, contributo o spesa per la manutenzione o riparazione di strade, corsi d'acqua ed infrastrutture che dovesse essere richiesto dagli enti o soggetti proprietari o gestori a causa dell'aumentato traffico, dell'usura o dei danneggiamenti derivanti dall'appalto;
- i. la sorveglianza idrometeorologica del cantiere e la prestazione di un servizio di pronto intervento in caso di necessità, esteso ai periodi notturni, festivi o comunque di interruzione dei lavori;
- j. il prelievo di campioni in contraddittorio con la Direzione dei lavori, l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, la loro custodia in idonei locali ed il loro trasporto ai laboratori ufficiali indicati dalla stessa Direzione.

Articolo 19. Contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo

Il presente contratto di appalto viene stipulato parte a corpo e parte a misura, secondo la distinzione riportata nel Capitolato speciale e nell'elenco delle descrizioni.

L'importo dei lavori a corpo rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità di detti lavori.

Le prestazioni in economia possono essere rese e riconosciute soltanto nei limiti espressamente ordinati od autorizzati dalla Direzione dei lavori.

Articolo 20. Liquidazione dei corrispettivi

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, per stati d'avanzamento da effettuarsi alle scadenze stabilite dall'articolo 18 del Capitolato speciale.

I lavori a corpo sono contabilizzati in base alle percentuali eseguite delle aliquote di incidenza delle opere e moltiplicate per i relativi importi offerti. Nel libretto delle misure viene di volta in volta registrata la quota percentuale eseguita, la cui valutazione è rimessa all'insindacabile giudizio del Direttore dei lavori. A tal fine non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformemente al contratto o in violazione degli ordini di servizio o delle disposizioni della Direzione dei lavori.

Dall'importo complessivo dello stato d'avanzamento sono di volta in volta dedotti, oltre le ritenute di legge (0,50 per cento per tutela dei lavoratori), l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della stazione appaltante verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le eventuali penalità in cui l'Appaltatore fosse incorso.

Ad avvenuta redazione di ciascuno stato d'avanzamento, il Direttore dei lavori lo trasmette immediatamente al Responsabile del procedimento, che emette il certificato di pagamento entro il termine di 7 giorni dal rilascio del SAL e, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, lo invia alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato, previa presentazione di regolare fattura fiscale da parte dell'Appaltatore.

I pagamenti in acconto sono effettuati sino al limite massimo del 94,50 per cento dell'importo contrattuale, restando il pagamento del residuo 5,50 per cento demandato alla liquidazione dello stato finale. La compilazione dello stato finale avviene entro il termine stabilito dal Capitolato speciale.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, tutti i pagamenti a favore dell'Appaltatore sono effettuati su conti

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Ai sensi dell'art. 35, comma 34 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento ed il pagamento della rata di saldo, sono subordinati all'acquisizione dei DURC.

In ogni caso il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Il Consorzio gestisce esclusivamente le fatture in formato elettronico; il codice del sistema di interscambio (SDI) è il seguente: T04ZHR3.

Il Consorzio opera in regime di split payment (scissione del pagamento dell'IVA da quello dell'imponibile e di altri oneri) in base al quale le fatture commerciali vengono pagate all'operatore economico per il loro importo al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che l'Ente provvederà a versare direttamente all'Erario.

Tutti i pagamenti effettuati dal Consorzio a favore dell'Appaltatore avverranno, sino a diversa disposizione di quest'ultimo, con accreditamento nel conto corrente bancario n.
 acceso al nome di presso la
 Banca [*nominativo e indirizzo completo di Codice di avviamento postale*]
 codice IBAN

Articolo 21. Garanzie finali

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si fa luogo allo svincolo della garanzia fideiussoria e della polizza assicurativa di cui agli articoli 11 e 12 precedenti. Entro novanta giorni dalla predetta emissione si fa luogo al pagamento della rata di saldo, previa presentazione di garanzia fideiussoria da parte dell'Appaltatore. In tale sede si fa luogo allo svincolo delle ritenute a tutela dei lavoratori, ove non siano emerse inadempienze contributive a carico dell'Appaltatore o dei subappaltatori.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, conforme allo schema tipo di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, copre il relativo importo, maggiorato dell'IVA e degli interessi legali per un periodo di 26 mesi, ai sensi dell'articolo 102, comma 3 del Codice. Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Articolo 22. Specifiche modalità e termini di collaudo

Il certificato di collaudo provvisorio viene emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, escludendo da tale periodo i mesi da marzo ad ottobre compresi, dove non è possibile effettuare le operazioni di collaudo per l'invaso del canale.

Qualora si verifichi un ritardo nell'emissione del certificato per responsabilità dell'Appaltatore (anche per effetto della necessità di riparazione di difetti riscontrati), il Consorzio è esonerato da qualunque responsabilità al riguardo e, qualora subisca danni per effetto del medesimo ritardo, ha titolo per chiederne il ristoro.

La manutenzione delle opere resta a carico dell'Appaltatore sino a che non sia intervenuto il certificato di collaudo provvisorio. Sino a tale data, l'Appaltatore è totalmente garante delle lavorazioni e delle forniture eseguite, restando a suo carico esclusivo i necessari interventi di riparazione, sostituzione e ripristino, da eseguirsi tempestivamente, senza che occorran particolari ordini o inviti da parte della Direzione dei lavori. Ove però l'Appaltatore non vi provveda, nonostante l'avviso scritto della Direzione dei lavori, nei termini da questa prescritti, si procede d'ufficio con spesa a debito dell'Impresa.

Ad avvenuta emissione del certificato, il Consorzio procede all'assunzione in consegna dell'opera, allo svincolo della cauzione definitiva e, nel termine di novanta giorni, al pagamento della rata di saldo. Entro due anni e due mesi dall'emissione, il Consorzio provvede all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio e allo svincolo della garanzia.

Indipendentemente dalla liquidazione del saldo o dalla formale approvazione del collaudo da parte del Consorzio, il collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni e due mesi dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nell'arco di tale periodo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore risponde comunque per dieci anni, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, rispetto a quei difetti dell'opera che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti che possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pieno esercizio dell'opera medesima, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.

Il Consorzio conserva naturalmente la facoltà di occupare ed utilizzare tutte le parti dell'opera o del lavoro realizzato anche prima che intervenga il certificato di collaudo provvisorio.

Tale assunzione anticipata non incide sul giudizio definitivo sull'appalto e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore, a carico del quale restano comunque gli oneri connessi alla manutenzione straordinaria dovuta a difetti di costruzione.

Tutte le opere debbono essere consegnate al collaudo e all'esercizio in perfetto stato di conservazione e di pulizia.

Le operazioni e le modalità del collaudo tecnico-amministrativo sono fissate dall'organo di collaudo nominato dal Consorzio.

L'Appaltatore, a propria cura e spesa, è tenuto a mettere a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane inoltre a sua cura e carico quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che siano state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in

danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito.

Sono inoltre ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo.

Gli onorari dei collaudatori sono a carico del Consorzio.

Articolo 23. Controlli

Ai fini del controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, il Consorzio designa quali propri rappresentanti, con le funzioni e competenze per ciascuno previste dall'ordinamento vigente, e in particolare dal Codice, dai Regolamenti e dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri, le seguenti persone:

- Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori:
[qualifica - titolo di studio - nome - cognome]
.....;
- Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione: [qualifica - titolo di studio - nome - cognome]
.....;
- Direttore dei lavori: [qualifica - titolo di studio - nome - cognome];
- Direttore operativo: [qualifica - titolo di studio - nome - cognome];
- Ispettore di cantiere: [qualifica - titolo di studio - nome - cognome];

Il Consorzio si riserva ogni necessaria sostituzione durante il corso dei lavori, senza che l'Appaltatore nulla possa opporre al riguardo.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile.

Articolo 24. Modalità di soluzione delle controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 205 del Codice, è competente il Foro di Bologna.

Indipendentemente dalle riserve eventualmente iscritte negli atti contabili, o dalle controversie eventualmente insorte sull'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori, senza sospendere o ritardare il regolare andamento dell'appalto.

Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non siano state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Codice, sono esaminate e valutate dal Consorzio entro sessanta giorni dall'emissione degli atti di collaudo.

La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.

Articolo 25. Variazioni al contratto e al progetto

Le quantità presuntive delle diverse lavorazioni e forniture, così come indicate nella offerta allegato 1, potranno variare tanto in più quanto in meno, per effetto di quelle modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che la Direzione dei lavori riterrà necessario od opportuno apportare al progetto, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice.

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Direttore dei lavori, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio non possono in alcun modo giustificare ritardi o richieste di speciali compensi da parte dell'Appaltatore.

Il Consorzio si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nei lavori oggetto del contratto, nei limiti di quanto stabilito dal Codice, le modifiche che ritenga opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori stessi.

Qualora, relativamente alle varianti che si rendessero necessarie in corso d'opera, non si abbiano i corrispondenti prezzi nell'offerta allegato 1 al presente contratto, si procede, a discrezione della Direzione dei lavori:

- alla loro esecuzione e valutazione in economia;
- alla determinazione di nuovi prezzi.

Le variazioni espressamente ordinate ed autorizzate verranno contabilizzate sulla base delle condizioni contrattuali corrispondenti; non rientrano, ovviamente, in tale ambito i lavori di riparazione, regolarizzazione o rifacimento richiesti per cattiva o difettosa esecuzione, che debbono essere eseguiti a totale carico dell'Appaltatore.

Articolo 26. Rinvenimenti

Come indicato dall'articolo 34 del Capitolato speciale, l'Impresa sarà soggetta, durante le operazioni di scavo, al controllo archeologico. Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto alla stazione appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.

Nel caso, l'Appaltatore deve dare immediato avviso del rinvenimento, e consegnare gli oggetti rinvenuti alla Direzione dei lavori, senza pregiudizio dei diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Articolo 27. Tutela dell'ambiente

Nell'esecuzione delle opere, l'Appaltatore deve:

- evitare ogni inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali;
- praticare, durante e dopo le fasi di realizzazione delle parti in conglomerato cementizio, i lavaggi e scarichi delle autobetoniere esclusivamente nelle apposite vasche;

- approntare contenitori differenziati di rifiuti (legno, carta/cartoni di imballaggio, materiali ferrosi, materiali plastici, ecc.);
- attenersi, per lo stoccaggio degli oli e dei combustibili, alle disposizioni del Codice dell'ambiente;
- evitare la propagazione di polveri nell'area del cantiere e nelle zone limitrofe, inumidendo se del caso, nei periodi secchi, le aree di transito dei mezzi;
- osservare scrupolosamente le norme statali e regionali in materia di inquinamento acustico.

Articolo 28. Danni di forza maggiore

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei lavori entro cinque giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza di quest'ultimo, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente,
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore,
- c) dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile (ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore);
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni della Direzione dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali egli sia tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sinché non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Non possono comunque essere considerati danni di forza maggiore:

- le interruzioni, i rallentamenti, gli intralci al regolare decorso dei lavori causati dalle necessità ordinarie e straordinarie di funzionamento del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo, anche nel periodo novembre-febbraio, ivi comprese eventuali perdite o danneggiamenti dovuti a sommersione di macchine e attrezzature dell'Appaltatore;
- i maggiori costi di approvvigionamento e produzione, le perdite e gli inconvenienti inerenti e conseguenti a scioperi e serrate di qualsiasi tipo e genere, in qualsiasi entità lavorativa interessata direttamente o indirettamente alla realizzazione delle opere oggetto dell'appalto.

In ogni caso l'indennizzo per danni da forza maggiore non può eccedere la somma di 100.000,00 euro.

Articolo 29. Rapporti fra imprese diverse

Il Consorzio si riserva piena facoltà di affidare altri appalti contemporaneamente all'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, anche in immediata vicinanza ed in diretta connessione con i cantieri di questo. L'Appaltatore ha l'obbligo, in tal caso, di condurre i propri lavori in modo da non ostacolare le attività delle altre imprese, ed anzi di favorire in tutti i modi l'instaurarsi di rapporti di buon vicinato e di reciproca collaborazione con le stesse, anche in termini di uso delle proprie attrezzature, installazioni, mezzi d'opera, aree, ecc.

Gli inerenti e conseguenti rapporti tecnici ed economici saranno regolati da accordi privati tra gli interessati.

Articolo 30. Regime IVA e registrazione

Il presente contratto viene registrato, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in quanto le prestazioni di cui al contratto stesso sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. La registrazione è effettuata a cura del Consorzio, restando le spese di stipulazione e le imposte di bollo e di registro a carico dell'Appaltatore.

Qualora i lavori in appalto godessero di aliquote IVA agevolate, il Consorzio è tenuto a darne comunicazione all'Appaltatore, ai fini dell'emissione delle fatture.

Bologna,

per l'Appaltatore

IL

(.....)

per il Consorzio

IL PRESIDENTE

(dott. Massimiliano Pederzoli)
